

COMUNE DI GEMMANO

Provincia di Rimini

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL  
COMUNE DI GEMMANO PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO  
PER IL SALARIO ACCESSORIO – ANNI 2011 - 2012**

L'anno duemiladodici, il giorno cinque (05) del mese di Luglio, presso la sede del Comune a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Gemmano, si è riunita la Delegazione Trattante, così come costituita con atto della G.C. n.35 del 13.06.2012 per quanto riguarda la parte pubblica.

Sono presenti:

Per la parte pubblica:

- Furi Dott.ssa Rosanna – Segretario Comunale – Presidente
- Filipucci Dott. Roberto –Responsabile Area Amministrativa
- Brunetti Geom. Sanzio – Responsabile Area tecnica/tecnico-manutentiva

Per le OO.SS.:

- UIL Sig.ra Perno Nicoletta
- CGIL – F.P. Sig. Ario Fabbri

Per le R.S.U.:

- Sig. Marcaccini Claudio

Le sopra elencate parti negoziali, si sono riunite per la definizione del riparto delle risorse del fondo per il salario accessorio relativo alle annualità 2011 - 2012, come costituito con determinazioni n.34 del 12.11.2011 e n.3 del 06.02.2012, nell'importo complessivo massimo erogabile pari ad €.36.193,87 annuo e che la parte variabile dello stesso è pari a €.1.269,24 annui.

Si confermano che le condizioni di distribuzione della produttività saranno le stesse attivate per gli anni precedenti (presenze, assenze, categorie) in deroga a quanto stabilito dal contratto decentrato del 14.02.2001. Si stabilisce inoltre che in presenza di eventuali economie relative alla produttività, le stesse saranno riportate in aggiunta al fondo degli anni successivi .

Relativamente alla liquidazione della produttività, questa verrà erogata sulla base della realizzazione degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione di ciascun anno di riferimento.

**ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA**

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni 2011-2012.
2. Le parti danno atto che per l'anno 2011, gli istituti esistenti, secondo i criteri e le modalità di cui al contratto CCDI del 14.02.2001, sono stati integralmente confermati ed erogati, ad eccezione della erogazione della produttività che si dispone venga liquidata secondo parametri/categorie/presenze-assenze, giusto l'Accordo che verrà successivamente sottoscritto. Le parti danno atto che per l'anno 2012, gli istituti esistenti, secondo

C:\Documents and Settings\gemaef3\Desktop\CONTRATTO CCDI 2011\_2012.doc



i criteri e le modalità di cui al contratto CCDI del 14.02.2001, verranno integralmente confermati ed erogati, ad eccezione della quota di salario relativo alla indennità di disagio la quale viene ridotta con decorrenza dal 01.08.2012 dagli importi previsti del CCDI del 14.02.2010 ad € 29,00 mensili per ciascun dipendente avente diritto ed ad eccezione della erogazione della produttività che si dispone venga liquidata secondo parametri/categorie/presenze-assenze, giusto l'Accordo che verrà successivamente sottoscritto.

3. La quota del fondo relativa alla produttività 2012 pari ad € 1.001,15 (€ 629,70 + € 371,45 ) derivante dalla diversa applicazione dell'istituto dell'Indennità di disagio si concorda che venga finalizzata alla remunerazione di specifici progetti esclusivamente ricadenti nell'area tecnica-tecnico manutentiva che dovranno essere predisposti entro il 31.08.2012 e soggetti a verifica al fine di consentire l'erogazione di almeno il 50% entro il mese di ottobre 2012 ed il saldo entro il 31 gennaio 2013.
4. La quota del fondo relativa alla produttività 2011- 2012 risulta essere di complessivi € 10.105.98 (€ 5052,99 annui) e si dispone venga liquidata secondo parametri/categorie/presenze-assenze, giusto l'Accordo che verrà successivamente sottoscritto sulla base dei progetti obiettivi effettuati da ciascun responsabile di area.
5. La decorrenza della efficacia e della applicabilità delle clausole del CCDI, è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziati, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal CCNL del 22/01/2004; viene fatto comunque salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza.
6. Il presente contratto, si applica al personale dipendente dell'Amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato e determinato nell'ambito del comparto delle Regioni e degli Enti Locali.

#### ART.2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Le parti, dato atto che le clausole difformi rispetto ai vincoli del CCNL o comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione, sono nulle e non applicabili, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali contenute nel presente Contratto, si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza, la clausola controversa.

#### ART.3 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

##### DEI FONDI PER IL SALARIO ACCESSORIO

1. Ai sensi dell'art.32 del CCNL del 22/01/2004 l'Amministrazione Comunale costituisce per l'anno 2009 i fondi per il salario accessorio destinati a finanziare gli istituti che hanno carattere di stabilità e quelli che hanno carattere di eventualità.

2. Hanno carattere di stabilità i seguenti istituti:

- Progressioni economiche all'interno delle categorie


- Indennità di comparto

3. Hanno carattere di eventualità i seguenti istituti:

- Compensi diretti ad incentivare la produttività ;



PN



- Indennità di rischio e disagio;
- Compensi per le specifiche responsabilità affidate al personale di categorie C e B3(lettera f)-art.17 CCNL), non incaricato di posizione organizzativa;
- Compensi per le attività di prestazioni previste da specifiche norme di legge.

4. Il riparto delle risorse destinate ai suddetti fondi viene fatto con il presente accordo tra le parti.

5. Le risorse destinate a finanziare gli istituti che hanno carattere di stabilità possono essere utilizzate per finanziare quelli di cui al comma 3 del presente articolo, ma non viceversa.

6. Le somme non utilizzate annualmente non attribuite disciplinanti dal presente contratto decentrato integrativo, salvo diversa opzione espressamente indicata dalle parti per particolari e contingenti esigenze, vanno ad incrementare la produttività collettiva dell'anno cui si riferiscono.

#### ART.4 – RIPARTO RISORSE ASSEGNATE ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. Le parti concordano di non destinare alcuna somma a nuove progressioni economiche orizzontali.

#### ART.5 – INCENTIVI PER LE ATTIVITA' PREVISTE DA

##### SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Gli importi per l'applicazione di questo istituto non andranno, come già avvenuto nei precedenti anni, ad integrare il fondo destinato agli istituti variabili e saranno erogati secondo le modalità indicate in appositi regolamenti concertati, dalla delegazione sindacale di parte pubblica di questo Comune.

#### ART.6 – COMPENSI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI

##### PARTICOLARMENTE DISAGIATE DAL PERSONALE

1. Le parti concordano di definire come disagiate quelle particolari condizioni di espletamento dell'ordinaria attività lavorativa che consista in una oggettiva disparità nei confronti delle generalità dei lavoratori dell'Ente.
2. Per l'anno 2011-2012 le parti concordano che l'indennità di disagio viene corrisposta al personale inquadrato nelle cat. B1 e B3;
3. quando non diversamente precisato, il mese di lavoro si considera per periodi superiori a 15 giorni.

#### ART.7 – INDENNITA' DI RISCHIO

- 1) Il pagamento delle indennità di rischio, avverrà secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro, nei limiti fissati dai contratti decentrati integrativi annuali con i quali si ripartiranno le risorse.
- 2) L'indennità di rischio spetta al sotto elencato profilo professionale, dando atto che lo stesso è esposto continuamente e direttamente a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale: - viene corrisposta al personale inquadrato nelle cat. B1 e B3;

ART.8 – COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'

Ai sensi della lettera f) dell'art.17 del CCNL 01/04/1999 ai dipendenti di seguito elencati svolgenti compiti che comportino specifiche responsabilità, si conviene di erogare una indennità di €. 1.300,00= annui:

- Istruttore Amministrativo - Procedimento gestione operativa Ufficio Demografico €300,00 annui;
- Assistente tecnico operativo-coordinatore personale esterno, per l'estrema eterogeneità dei compiti manutentivi affidatigli €1.000,00 annui.

ART.10 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO  
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'


1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è costituito con determina del responsabile dell'Ufficio personale/profilo giuridico normativo, tenuto conto delle disposizioni contrattuali, delle disponibilità di bilancio e del presente accordo.

ART. 12 UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA  
PRODUTTIVITA'


1. Il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività si stipula ogni anno.
2. Il fondo di cui al citato art 31 CCNL 22/1/2004 per gli anni **2011-2012** come precedentemente determinato, sarà ripartito come esclusivamente sulla base delle indicazioni precedentemente riportate e previa approvazione di specifici progetti individuati dall'amministrazione e concordati con i responsabili di area.


Letto, approvato e sottoscritto,

Per la parte pubblica:


- Furi Dott.ssa Rosanna – Segretario Comunale – Presidente 

- - Filipucci Dott. Roberto –Responsabile Area Amministrativa

- 

- Brunetti Geom. Sanzio – Responsabile Area Tecnica-Tecnico Manutentiva 

Per le OO.SS:

- UIL Sig.ra Perno Nicoletta 

- CGIL – F.P. Sig. Ario Fabbri 

Per le R.S.U.:

Sig. Marcaccini Claudio 